



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Ardeata, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851 - fax 06/68897523

Ufficio I



Roma, 3 GIU. 2013

M. U. G.		
Procura Generale della Repubblica - Salerno Ufficio di Registrazione		
N. 3199	20 GIU 2013	
R. U. G.	CC	RUO
Funzione	Maestranza	Attività
Fascicolo	Sottoscritto	

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
nei cui uffici operano i funzionari delegati per le spese di giustizia

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
nei cui uffici operano i funzionari delegati per le spese di giustizia

Oggetto: art. 48-bis DPR 602/73 - disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni di somme superiori a diecimila euro - applicabilità alle spese di giustizia.

Alcune Ragionerie Territoriali dello Stato hanno riscontrato, in sede di verifica del rendiconto presentato dal funzionario delegato per le spese di giustizia, che taluni uffici giudiziari non hanno proceduto alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del DPR 602/73.

Ciò posto, si invia, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, la nota prot. n. 98442 del 26 novembre 2012, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso l'avviso che l'obbligo di procedere alla verifica di cui al citato art. 48-bis del DPR n. 602/73 sussiste anche per le spese di giustizia, non ravvedendosi in materia alcuna ipotesi di esclusione.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti



*Conto no
2012 fine*

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI XI - IX

Roma, **26 NOV. 2012**

Prot. n. 98442
Entrata prot. n. 78821
Allegati:
Riferimento a nota n. 117910 del 5 settembre 2012

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento degli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
Civile - Ufficio I
Via Arenula, 70
00186 ROMA

e p.c.:


All' Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA

OGGETTO: Art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni di somme superiori a diecimila euro - Applicabilità alle spese di giustizia.

Con la nota indicata in epigrafe, è stata trasmessa, per le valutazioni di competenza, la missiva n. 1510 del 10 luglio 2012, con la quale la Procura Generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari ha effettuato talune considerazioni inerenti all'interpretazione della disciplina recata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal relativo regolamento di attuazione.

In particolare, con la predetta missiva è stato rappresentato come - anche alla luce delle indicazioni fornite nelle circolari n. 22/RGS del 29 luglio 2008 e n. 29/RGS dell'8 ottobre 2009 - *"In considerazione del fatto che fine precipuo dell'attività dell'autorità giudiziaria è la tutela dell'ordine pubblico e la difesa dei diritti fondamentali dell'individuo, tutte le spese che da tali attività vengono generate, e qualificabili come spese di giustizia, debbano essere annoverate tra quelle fattispecie a cui l'art. 48-*bis* non risulta applicabile, e, pertanto liquidabili senza obbligo di verifica tramite Equitalia"*.

PC'



Quale conseguenza della descritta interpretazione, la missiva in parola conclude ritenendo che *"il funzionario delegato per le spese di giustizia, possa procedere al pagamento di somme superiori ai diecimila euro, senza dover procedere alla verifica di inadempienti"*.

Ciò posto, esaminati i termini della questione alla luce del quadro normativo di riferimento, si svolgono le seguenti considerazioni.

In via preliminare, occorre evidenziare che, stante la portata amplissima dell'art. 48-*bis*, si ritiene che l'esclusione dall'obbligo di procedere alla suddetta verifica possa essere prevista solamente qualora si tratti di pagamenti derivanti da taluni rapporti giuridici per i quali vige una particolare tutela oppure in presenza di specifiche e peculiari fattispecie, per l'individuazione delle quali si rimanda alle indicazioni svolte nelle cennate circolari n. 22/RGS del 2008 e n. 29/RGS del 2009, nonché nella circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011.

Per gli aspetti qui d'interesse, si rappresenta che nella richiamata circolare n. 22/RGS è stato esposto come, per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra gli 'esborsi' esclusi dall'obbligo di verifica possano essere annoverati, tra gli altri, il pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale, missioni di peacekeeping, interventi di ordine pubblico ovvero diretti a fronteggiare situazioni di calamità.

Ciò non di meno, corre l'obbligo di rammentare come siffatti pagamenti debbano, in ogni modo, essere immediatamente e direttamente collegati alla tutela di un preminente interesse pubblico o di un diritto fondamentale della persona, non essendo sufficiente un legame soltanto prospettico o potenziale.

Diversamente, infatti, accedendo ad un'interpretazione estensiva di spesa collegata alla cura di interessi pubblici sempre preminenti rispetto alla pronta riscossione dei crediti pubblici, ivi inclusi quelli di natura tributaria e contributiva, si produrrebbe la conseguenza di sottrarre agli obblighi previsti dall'art. 48-*bis* gran parte delle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione in quanto, in massima parte, comunque riconducibili in qual modo, anche mediamente, a interventi di difesa nazionale, salute, ordine pubblico, welfare, di natura internazionale, ecc., e ciò in evidente contrasto con gli intenti perseguiti dalla norma che risulterebbe, infine, drasticamente depotenziata.

Così, ad esempio, nel caso di interventi per fronteggiare calamità naturali, si è ritenuto che pagamenti di contributi effettuati direttamente nei confronti dei soggetti lesi siano da reputare esclusi dall'obbligo di verifica previsto dal citato articolo 48-*bis*, mentre una siffatta esclusione non appare fondatamente sostenibile nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro disposti in

favore di imprese o di professionisti per l'esecuzione o la progettazione di lavori connessi ad interventi di ricostruzione o di risistemazione urbanistica.

Analogamente, nel campo della tutela dell'ordine pubblico e delle spese giudiziarie, tra i pagamenti effettuati dal funzionario delegato per le spese di giustizia non si rinvencono, in via generale, quegli elementi giuridici idonei a giustificare un'esclusione dall'obbligo posto dall'art. 48-*bis*, secondo l'interpretazione resa nelle richiamate circolari emanate in materia.

A ben vedere, i pagamenti effettuati in favore di difensori, periti, interpreti, custodi, giudici popolari non sembrano, almeno *prima facie*, possedere caratteristiche tali da collegarli in maniera diretta ed immediata alla tutela dell'ordine pubblico ovvero dei diritti fondamentali della persona, apparendo principalmente legati ad aspetti retributivi inerenti a rapporti di lavoro professionale (difensori, periti, ecc.), di lavoro occasionale (interpreti, giudici popolari, ecc.) o di tipo commerciale (custodi, noleggi, ecc.).

Da quanto sopra esposto, dunque, si è dell'avviso che, in assenza di una delle ipotesi illustrate nelle ricordate circolari o di un'esplicita previsione normativa che escluda la pignorabilità delle somme rivenienti dai pagamenti in discorso, non sussistano ragioni sufficienti per sottrarre all'obbligo di procedere alla verifica prevista dall'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 le cennate "spese di giustizia".

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli